

**Relazione alla proposta di legge n. 239 ad iniziativa del Consigliere Volpini:**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9: “DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: 'PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI'” COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2018, N. 35: “MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 2003, N. 9 'DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: 'PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI' E 9 AGOSTO 2017, N. 28 'DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONCERNENTI LA PREVENZIONE VACCINALE'”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si rende necessaria per apportare alla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'” e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale) una modifica atta a superare i rilievi formulati dal Ministero della Salute, al fine di evitare che il Governo promuova in merito la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi del primo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Specificatamente per il suddetto Ministero suscita perplessità il comma 1 dell'articolo 1 di modifica alla legge regionale n. 9/2003, nella parte in cui, dopo aver previsto che il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente, dispone che “per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

Tale disposizione, secondo il suddetto Ministero, si inserisce in un ambito nel quale dovrebbero ritenersi prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull'istruzione. Ciò, quindi, rappresenterebbe

violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e delle competenze legislative statali nelle suddette materie previste rispettivamente dall'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 117, comma secondo, lettere n) e q).

La proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti') così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale), mediante la sostituzione delle parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" con le parole: "Restano ferme le".

L'articolo 2 dispone l'invarianza finanziaria, trattandosi di legge di natura meramente regolamentare che non ha alcun impatto sulla finanza regionale, mentre l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza, che viene inserita al fine di dare un rapido riscontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle richieste.